



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### REGISTRO GENERALE N. 485 del 26/04/2023

**Determina del Responsabile N. 27 del 26/04/2023**

PROPOSTA N. 568 del 26/04/2023

**OGGETTO:** Comune di Folignano.

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06 - DGRM 1647/2019) relativa alla “Variante al PRG vigente per la realizzazione di una nuova area per attrezzatura di interesse pubblico”.

20VAS048

**Visto** il D. Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D. Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006;

**Visto** il D. Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D. Lgs. 152/2006;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di Folignano tramite pec con nota prot. n. 4107 del 14.03.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore con protocollo n. 5896 il 15.03.2023, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della “*Variante al PRG vigente per la realizzazione di una nuova area per attrezzatura di interesse pubblico*”;

**Visto** e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 24.04.2023, di seguito integralmente trascritto:

.....

Con nota prot. n. 4107 del 14.03.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore con protocollo n. 5896 il 15.03.2023, il Comune di Folignano, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla “*Variante al PRG vigente per la realizzazione di una nuova area per attrezzatura di interesse pubblico*”, nel seguito diffusamente descritta, con la sopracitata nota è stata trasmessa la seguente documentazione:

- *Rapporto Preliminare di Screening*;
- *Scheda di sintesi*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n. 5;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, ex Genio Civile;
- Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Con nota prot. n. 6328 del 20.03.2023, lo scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione trasmessa dal Comune di Folignano relativa alla variante al PRG vigente per la realizzazione di una nuova area per attrezzatura di interesse pubblico in esame.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Il CIIP S.p.A.**, con nota prot. n. 2023005471 del 31.03.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 7442 in stessa data, esprime il proprio parere come di seguito riportato:

*“...questa Azienda, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, e verificato che la Variante al vigente PRG non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, con la presente comunica che :*

- *la Variante in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, se necessario, delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i.;*
- *infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.”*

**L'AATO n.5 Marche Sud**, con nota prot. n. 694 del 04.04.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 8115 in data 07.04.2023, richiamato il parere del CIIP Spa, prot. n. 2023005471 del 31.03.2023, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- *rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel succitato parere del Gestore CIIP Spa;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art.42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;*

- *relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.*

**L'Asur Marche Area Vasta n.5**, con nota prot. n. 24747 del 28.03.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 7056 in data 28.03.2023, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, comunica che:

- *fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito in particolare relativamente alla compatibilità rispetto alle norme su zonizzazioni, perimetrazioni e fasce di rispetto;*

- *fatti salvi gli eventuali pareri di competenza di altri Enti in materia tecnico edilizia, urbanistica e di vincoli ambientali;*

*si ritiene, esclusivamente per gli aspetti di carattere igienico sanitario di competenza di questa U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica, che, trattandosi di una modifica puntuale e localizzata, la variante in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con la seguente raccomandazione:*

- *contenere il consumo del suolo e la riduzione della superficie permeabile e degli spazi verdi considerata la loro funzione protettiva nei confronti dell'inquinamento atmosferico oltre che ai fini della riduzione del pericolo di dissesto idrogeologico..”*

**La Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) ed il Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale** non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

#### **CONTENUTI DEL PIANO**

L'area oggetto della presente variante è situata nel Comune di Folignano in Località Villa Pigna, censita al catasto terreni con foglio n. 1 part. n. 109 ed identificata nel PRG vigente come “*Zona per attrezzature sportive*”, destinata alla realizzazione di una piscina.

La presente variante prevede di modificare la suddetta destinazione dell'area in “*Zona per attrezzatura di interesse pubblico*” con la previsione di realizzare un “Centro polifunzionale per i servizi alla famiglia - Villa Pigna”.

L'area di che trattasi risulta attualmente di proprietà di un Ente, ma il Comune di Folignano ha già attivato una procedura di esproprio.

Nel PRG vigente l'area in questione, destinata ad “*Zona per attrezzature sportive*”, è normata dall'art. 20 delle NTA che prevede la realizzazione di volumi strettamente necessari alla struttura sportiva (spogliatoi servizi igienici, ecc...) o ad essa collegati ( bar, chioschi, ecc...) nel rispetto dei seguenti parametri: :

- Indice = 0,2 mc/mq;
- Hmax = 5,00 ml;
- Distanza dai confini = 5,00 ml
- Distanza dalle strade = 10,00 ml;
- Distanza dai fabbricati = 10 ml.

Mentre per l'area destinata alla realizzazione della piscina comunale sono previsti i seguenti parametri:

- Volume max = 30.000 mc;
- Hmax = 11,00 ml;
- Distanza dai confini = 5,00 ml;
- Distanza dalle strade = 5,00 ml;
- Distanza tra fabbricati = 10,00 ml.

Inoltre il suddetto articolo specifica che nelle zone ricadenti nel sottosistema B, così come individuate nella tav. n. 4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

L'art. 22 delle NTA del PRG vigente, che norma le aree destinate a "Zone per attrezzatura di interesse pubblico" recita:

*"Sono essenzialmente aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, attraverso la procedura di cui al DPR 327/2001, o di pubblica utilità.*

*Le strutture previste in queste zone sono pubbliche o di pubblica utilità e sono relative ad attività collettive e di tipo sociale, culturale, religioso, ricreativo, sanitario, amministrativo, commerciale - direzionale (sedi comunali, edifici scolastici, luoghi per il mercato, cinema e teatro, chiese e luoghi di culto, ambulatori e servizi sanitari, caserme, banche, uffici postali e per enti pubblici, ecc...). L'attuazione avviene attraverso intervento edilizio diretto esclusivamente nelle aree per le quali il PRG ne individua la destinazione d'uso.*

*Parametri urbanistici:*

- *Indice = 3 mc/mq;*
- *Hmax = 12,00 ml;*
- *Distanza dai confini = 5,00 ml*
- *Distanza dalle strade = 5,00 ml;*
- *Distanza dai fabbricati = 10 ml.*

*Nelle zone ricadenti nel sottosistema B, così come individuate nella tav. n. 4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.*

*Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni, nonché il DM 1444/68, e codice della strada".*

## **CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI**

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile Comunale del III Settore Gestione del Territorio risulta che la variante:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- interfiere con gli ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR: aree "GC" di qualità diffusa, art. 6-9 delle NTA del PPAR; aree "B" di rilevante valore, art. 23 delle NTA del PPAR;
- l'intervento ricade in area distinta dal PRG vigente in: Zona per Attrezzatura sportiva, art. 20 delle NTA;
- non è conforme al P.R.G. vigente: Zona per Attrezzature di interesse pubblico, art. 22 delle NTA;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non interfiere con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal P.A.I.;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- le acque nere e bianche verranno allacciate alla fognatura pubblica;
- la variante non è influente rispetto al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionali e/o provinciali;

- nelle aree non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- la variante non ricade in area sottoposta ad ulteriori vincoli;
- il Comune di Folignano non dispone di regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale;
- nel contesto ambientale di riferimento della variante non sono note altre criticità ambientali.

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della *“Variante al PRG vigente per la realizzazione di una nuova area per attrezzatura di interesse pubblico”* del Comune di Folignano; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

### **Sezione 1 “Informazioni generali”**

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla Variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell'attuazione della variante in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Il Comune dichiara che vista l'estensione dell'area in oggetto, il documento è finalizzato alla sola verifica di assoggettabilità, descrivendo tutta la procedura prevista dall'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006.

### **Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”**

Da una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante, individuando le probabili relazioni “causo-effetto” tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti viene evidenziato, nel Rapporto Preliminare, che la variante prevede la modifica della destinazione d'uso di un'area, che pur comportando un aumento del carico urbanistico non comporta rilevanti interazioni tra la stessa e gli aspetti ambientali, trattandosi di una trasformazione all'interno del tessuto urbano esistente, la variante proposta non può dare effetti esterni ai confini amministrativi.

### **Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”**

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate “settori di governo”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

*“La variante di piano di cui al presente documento risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale sovra-comunali (PTC e PPAR), ovvero l’area oggetto di trasformazione non risulta interessata né da vincoli del PPAR, né da vincoli paesaggistici previsti dal D. Lgs. n. 42/2004. L’area non risulta interessata da perimetrazioni a rischio del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Marche) e non ricade in nessuna aree naturali protette.*

*Risulta individuata tra le aree B di rilevante valore di cui all’art. 23 delle NTA del PPAR, seppur tale condizione risulti irrilevante circa la specifica destinazione di zona.*

*La variante puntuale di piano in oggetto, per le sue caratteristiche intrinseche, non stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività urbanistiche e non è in grado di influenzare altri piani o programmi.”*

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l’ambito d’influenza territoriale non può andare oltre l’area di riferimento della variante stessa.

#### **Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”**

Trattandosi di un’area ubicata all’interno di un contesto urbanizzato, di una trasformazione puntuale che interessa il cambio di destinazione d’uso di una ridotta area a livello locale, non essendo la stessa interessata dalla presenza di unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o situazioni potenzialmente critiche, si ritiene che la variante in questione non possa avere rilevanti interazioni dal punto di vista ambientale e nel contesto territoriale di riferimento.

#### **Sezione 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”**

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti viene specificato che trattandosi di un’area già integrata in un ambiente pienamente urbanizzato, di un intervento che interessa solo una minima parte del territorio comunale, considerato che gli effetti prodotti si ripercuotono esclusivamente sulle aree di influenza della variante in oggetto data l’esiguità dell’intervento rispetto al territorio comunale, le sue azioni non sono capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che la variante possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

Sono stati inoltre analizzati i diversi aspetti del “sistema ambiente” in termini ecologici, come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, ed economici interessati dalla trasformazione urbanistica e si è rilevato che nessuna di esse ha un impatto significativo sull’ambiente.

### **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito all’attuazione della “*Variante al PRG vigente per la realizzazione di una nuova area per attrezzatura di interesse pubblico*” in quanto non si ritiene che lo stesso possa avere un impatto negativo rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti nel PRG del Comune di Folignano.

### **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la “*Variante al PRG vigente per la realizzazione di una nuova area per attrezzatura di interesse pubblico*”, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;

2. qualora in sede di adozione o di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Folignano (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

.....

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L.n.241/90;

## **D E T E R M I N A**

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., della *"Variante al PRG vigente per la realizzazione di una nuova area per attrezzatura di interesse pubblico"*, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
- qualora in sede di adozione o di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Folignano (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;

D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Folignano quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del

Settore Pianificazione Territoriale  
(Ing. Antonino Colapinto)

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 26/04/2023

IL DIRIGENTE  
COLAPINTO ANTONINO